



Luogo di emissione	Numero:	Pag.
Ancona	Data:	1

**DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
N. 434/S10 DEL 30/12/2009**

Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 – Asse III° – Bando Misura 3.1.1. Sottomisura b) - Azione d) Realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti rinnovabili.

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA**

- . . . -
(omissis)

- D E C R E T A -

- di approvare, in esecuzione alla DGR 2214 del 28/12/2009, recante “Regolamento CE1698/2005 – Programma di sviluppo rurale della Regione Marche – Approvazione disposizioni attuative per la Misura 3.1.1. Sottomisura b) “Diversificazione dell’attività delle aziende agricole ed avvio di nuove attività” del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Marche, il bando di attuazione della misura 3.1.1. Sottomisura b) azione d) “Realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti rinnovabili”, riportato in allegato A al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
- di stabilire il giorno 15 aprile 2010 quale termine ultimo per la presentazione delle domande
- di consentire il caricamento della domanda sul sistema SIAR dal 1 febbraio 2010;
- di destinare euro 5.000.000,00 alla azione d) Realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti rinnovabili della Misura 3.1.1. Sottomisura b) “Diversificazione dell’attività delle aziende agricole ed avvio di nuove attività”, per il 2010, ai sensi della DGR 2214 del 28/12/2009;
- di stabilire che il presente bando è sottoposto alla condizione che la Commissione Europea approvi le modifiche del PSR Marche presentate nel luglio 2009 e che i beneficiari dichiarino di essere a conoscenza della incertezza derivante dalla mancata conclusione dell’iter amministrativo di approvazione delle suddette modifiche e di accettare le conseguenze di eventuali mancate approvazioni;
- di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- di precisare che gli indirizzi procedurali, definiti secondo quanto stabilito da AGEA OP, potranno essere successivamente modificati e/o integrati a fronte di nuove determinazioni dell’organismo pagatore;
- che la copertura finanziaria del presente atto è assicurata dalla quota FEASR, dalla quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale garantita dalla disponibilità del capitolo 30906710 UPB 3.09.06 del bilancio di previsione 2009;
- di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R. n.17/03, nonché sul sito regionale www.agri.marche.it, e attraverso le



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 2
Ancona	Data:	

Strutture Decentrate Agricoltura, le Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA) , gli ordini e i collegi professionali convenzionati.

IL DIRIGENTE
(*Avv. Cristina Martellini*)

- ALLEGATI -



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 3
Ancona	Data:	

ALLEGATO



REGIONE MARCHE

BANDO PUBBLICO

Misura 3.1.1.

Sottomisura b)

- Diversificazione delle attività delle aziende agricole ed avvio di nuove attività -
Azione d)

Realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti rinnovabili di potenza massima di 1 MW elettrico



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 4
Ancona	Data:	

1. OBIETTIVI

1.1 PREMESSA

La misura 311b sottomisura b) persegue l'obiettivo strategico dell'aumento dell'occupazione nelle aree rurali favorendo, da un lato lo sviluppo multifunzionale dell'azienda agricola, dall'altro incoraggiando i componenti della famiglia agricola, che non possono ricavare un reddito adeguato dall'attività dell'impresa agricola, ad intraprendere nuove attività comunque connesse con il settore agroforestale ambientale e turistico.

1.2 OBIETTIVI SPECIFICI

L'azione d) "Realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti rinnovabili" di potenza massima di 1 MW elettrico, persegue l'obiettivo specifico prevede la concessione per investimenti finalizzati e funzionali all'avvio di nuove attività produttive, con lo scopo di realizzare la diversificazione dei redditi aziendali attraverso la produzione per l'utilizzo e la vendita di energia elettrica e termica di fonte rinnovabile, nonché per la produzione di biocombustibili provenienti in particolare dalle biomasse,.

1.3 SETTORE DI DIVERSIFICAZIONE INTERESSATO

Le attività svolte dai soggetti richiedenti devono essere ricomprese nella classificazione ISTAT 2007 (Ateco 2007) nella categoria A (AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA) a condizione a condizione che la produzione di energia da fonti rinnovabili (elettrica, termica, biocarburanti) provenga da processi di degradazione parziale o totale della biomassa.

1.4 BANDO SUBCONDICIO

Il presente bando per gli elementi elencati di seguito è sottoposto a condizione che la Commissione Europea approvi le modifiche del PSR Marche presentate nel luglio 2009 Pertanto le domande della fattispecie saranno istruite fino alla graduatoria, ma nel caso in cui non vi sia l'approvazione del PSR entro i termini dell'emanazione dell'atto di concessione non potranno essere ammesse a finanziamento.

- Domande con investimenti ricadenti nel territorio di cui al paragrafo 3.1 del presente bando,.
- Eliminazione del tasso di aiuto del 10% per giovani imprenditori
- Sostituzione dell'obbligo della presentazione del Business Plain con un progetto di investimento
- Possibilità di erogare il sostegno ai sensi dell'aiuto 248/09 – Decisione CE C(2009) 4277 del 28/06/2009 riferito ad aiuti temporanei di importo limitato e compatibile non superiore a 500.000 euro ad impresa.
- Possibilità di nuove costruzioni strettamente legate agli impianti di produzione di energia.
- Dotazione finanziaria aggiuntiva di € 3.000.000,00

I beneficiari dovranno dichiarare di essere a conoscenza della incertezza derivante dalla mancata conclusione dell'iter amministrativo di approvazione delle suddette modifiche e di accettare le conseguenze di eventuali mancate approvazioni.

2. TIPOLOGIA D'INVESTIMENTO ED ENTITA' DELL'AUTO

2.1 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE D'INVESTIMENTO

Produzione per l'utilizzo e la vendita di energia elettrica e termica nonché per la produzione di biocombustibili provenienti da fonti rinnovabili, ed in particolare dalle biomasse, di potenza massima di 1 MW elettrico. L'autoconsumo aziendale dell'energia elettrica o elettrica e termica prodotta o dei biocombustibili non può essere superiore ai 1/3 del totale. Gli aiuti vengono concessi per le tipologie d'intervento di seguito indicate.

Investimenti materiali



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 5
Ancona	Data:	

- A. Costruzione/ristrutturazione di beni immobili destinati all'installazione di attrezzature, di impianti e di macchinari necessari alla produzione per l'utilizzo e la vendita di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili (biomassa vegetale) ed ai relativi impianti per lo stoccaggio della biomassa. Sono ammesse nuove costruzioni purché strettamente legate agli impianti di produzione di energia. Tali investimenti sono ammissibili a condizione che:
- > siano ubicati all'interno dell'azienda agricola, ossia su particelle presenti nel fascicolo aziendale ed in zona agricola Area E degli specifici strumenti urbanistici;
 - > abbiano una superficie commisurata all'attività da svolgere e una tipologia costruttiva adeguata alla specifica destinazione d'uso per cui sono stati richiesti;
 - > nel caso di recupero e/o ristrutturazione di fabbricati esistenti gli interventi debbono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti ai sensi delle attuali disposizioni che disciplinano l'attività edificatoria in zona rurale e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate;
- B. Acquisto di impianti ed attrezzature per la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica.
- C. Acquisto di impianti ed attrezzature per la produzione e vendita di biocombustibili.
- D. Acquisto di attrezzature per la lavorazione e la trasformazione della biomassa destinata alla produzione di energia.
- E. Acquisto di programmi informatici (software) per la gestione dell'attività.

Investimenti immateriali

Gli investimenti immateriali consistono negli onorari di consulenti progettisti per la realizzazione di studi di fattibilità e per la progettazione degli investimenti di cui sopra, nel limite complessivo del 10% dei costi materiali di cui sopra.

2.2 ENTITA' ED INTENSITA' DELL'AIUTO

Gli aiuti sono concessi in forma di contributo in conto impianti, con l'intensità riportata nella tabella seguente:

Tab 1

Criteri di differenziazione per area e tipologia di beneficiario	Tipologie di investimento	
	Investimenti immobili e impianti fissi	macchine ed attrezzature
Agricoltori e membri della famiglia agricola, nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del Reg. (CE) 1698/05	40%*	30%
Agricoltori e membri della famiglia agricola, in altre zone	35%	30%

(*) Sono considerate zone di cui all'articolo 36, lettera a), punto i), le zone svantaggiate di montagna classificate come tali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva CEE 268/75 e successive modificazioni e integrazioni sino alla data del 31 dicembre 2009; zone di cui all'articolo 36, lettera a), punto ii), le zone svantaggiate diverse da quelle montane classificate come tale ai sensi della medesima normativa; zone di cui all'articolo 36, lettera a), punto iii), le zone Natura 2000.

Nel caso della produzione di energia elettrica e nel caso di scelta del conto energia o dei certificati verdi i benefici in conto capitale e l'intensità degli aiuti degli impianti a biomassa, dovranno soggiacere alla normativa nazionale (DM 18.12.2008 e Legge n.99/2009) relativa alla cumulabilità degli incentivi per le energie rinnovabili (massimo ammissibile 40% ESL).

L'aiuto verrà riconosciuto, in conto capitale, con le modalità stabilite dal regime "de minimis" di cui al Reg. CE 1998/2006, pubblicato sulla GUCE del 28 dicembre 2006 serie L n. 379.

Sono aiuti in "de minimis" le sovvenzioni pubbliche concesse ad una medesima impresa che non superino i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. **Il richiedente dovrà rilasciare apposita dichiarazione tramite SIAR per l'accertamento del superamento del limite previsto dal richiamato Reg. CE 1998/2006.**



Luogo di emissione	Numero:	Pag.
Ancona	Data:	6

Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato (2° comma articolo 2, Reg. (CE) 1998/2006).

Tale periodo viene considerato in modo retroattivo dalla data dell'ultima eventuale concessione di un aiuto in regime de minimis. Vanno quindi dichiarate le concessioni e le erogazioni percepite negli esercizi finanziari 2008 e 2009.

I soli impianti di biogas potranno avvalersi della possibilità di innalzare il massimale di aiuto a 500.000,00 € per impresa per 3 esercizi finanziari come previsto dall'aiuto di stato n 248/2009 di cui al DPCM del 03/06/2009 (aiuti temporanei di entità limitata) definito sulla base della comunicazione della Commissione Europea 2009/C16/01 per il superamento dello stato di crisi in Europa. Il richiedente dovrà altresì dichiarare di essere a conoscenza che tale regime è applicabile per spese sostenute fino al 31.12.2010. L'aiuto non è cumulabile con eventuali aiuti de minimis di cui al richiamato regolamento 1998/06.

L'intensità massima di aiuto che è possibile riconoscere, relativamente ad ogni progetto approvato, per le diverse tipologie di intervento, comunque entro il limite max di 200.000,00 euro di contributo, viene stabilita così come indicato nella tabella 1.

I richiedenti ai quali, nei tre anni precedenti, ai sensi di altre normative, fosse già stato assegnato un contributo pubblico in regime di "de minimis", senza aver ancora raggiunto il tetto massimo dei 200.000 euro, potranno presentare nuova istanza di finanziamento per il valore residuale, purché la stessa, naturalmente, non riguardi spese già rendicontate.

Nel caso ricorra l'aiuto n. 248/2009 valgono le stesse regole precedentemente descritte con un massimale innalzato a 500.000,00 €.

Il contributo riconosciuto sarà liquidato sulla base delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute ammissibili. A tal fine tutti i pagamenti, pena la non ammissibilità della spesa, dovranno essere effettuati con "bonifico bancario o postale".

In questa misura è prevista l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite dall'articolo 56 del Reg. (CE) 1974/06 e dall'art. 1 comma 9 del Reg. (CE) 363/09.

2.3 SPESE AMMISSIBILI

Al fine di salvaguardare l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario in data posteriore al giorno della presentazione della domanda di aiuto, fatta salva la spesa propedeutica alla presentazione della domanda stessa alle condizioni del punto 7 del presente bando.

Per spesa propedeutica si intende esclusivamente:

- relazione tecnico economica finalizzata alla valutazione di fattibilità ed alla convenienza economica degli investimenti;
- progettazione degli investimenti proposti.

Per la verifica della ammissibilità delle spese dopo la presentazione della domanda si farà riferimento:

- per gli interventi di cui ai punti A. – B. – C. del precedente paragrafo 2.1 "DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO", alla comunicazione di inizio lavori presentata all'ufficio tecnico comunale. Nel caso di opere non soggette al rilascio del permesso di costruire o per le quali non è prevista la Denuncia di Attività Edilizia la comunicazione di inizio lavori, ai fini del riconoscimento dell'ammissibilità della spesa, va inoltrata alla struttura decentrata competente territorialmente, successivamente alla presentazione della istanza di finanziamento;
- per gli investimenti relativi all'acquisto di attrezzature o programmi informatici, (punti D. – E. del paragrafo 2.1), alla documentazione di trasporto (D.D.T.) o alla fattura accompagnatoria. In ogni caso, sono esclusi tutti gli investimenti i cui contratti di fornitura e/o i pagamenti di eventuali caparre o anticipi, siano stati effettuati in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto.

I richiedenti, tuttavia, una volta presentata la domanda di aiuto alla data di scadenza di cui al presente bando, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione dell'ammissione a finanziamento della istanza di contributo (collocamento in posizione utile nella graduatoria unica regionale), in tal caso, l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente, qualora la domanda non venga, in parte o totalmente, finanziata.



Luogo di emissione Ancona	Numero:	Pag. 7
	Data:	

Per l'individuazione delle voci di spesa eleggibili al cofinanziamento comunitario si fa, inoltre, riferimento alle "LINEE GUIDA SULL'AMMISSIBILITA' DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE E A INTERVENTI ANALOGHI".

Per essere riconosciute, tutte le spese sostenute e rendicontate dovranno essere documentate con fatture e giustificate come indicato nel successivo paragrafo 8 "MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AIUTO".

Di seguito si elencano in maniera indicativa gli investimenti più comuni che vengono realizzati per gli attuali sistemi energetici e relativi alle diverse tipologie d'intervento previste dal presente Bando al precedente punto 2.1:

2.3.1. Investimenti materiali

Investimenti in relazione alla tipologia di impianto

Energia solare:

Non sono previsti investimenti per impianti che sfruttano l'energia solare

Energia da biogas:

- vasche di stoccaggio e/o trincee;
- vasche per compostaggio del digestato;
- locali per alloggio cogeneratore;
- rete di teleriscaldamento aziendale;
- collegamenti alla rete elettrica;
- attrezzature per la lavorazione della materia prima in entrata nel digestore (es. trinciatori, etc.);
- impianto di sterilizzazione della materia prima in entrata nel digestore;
- digestore;
- sistemi di purificazione del biogas;
- sistema di cogenerazione;
- cabina elettrica.

Energia da oli vegetali

- stoccaggio semi e locali annessi;
- locali per alloggio cogeneratore;
- rete di teleriscaldamento aziendale;
- stoccaggio olio vegetale ed eventuali ceneri;
- collegamenti alla rete elettrica;
- attrezzatura per la trasformazione del prodotto (es. spremitrice, attrezzatura per la filtrazione dell'olio vegetale, etc.). In ogni caso il biocombustibile deve necessariamente essere riutilizzato in azienda per la produzione di energia;
- sistemi di adattamento dei motori all'uso dell'olio vegetale;
- sistema di cogenerazione;
- cabina elettrica.

Energia da biomassa agroforestale

- locali per lo stoccaggio e/o l'essiccazione del prodotto;
- locali per alloggio caldaia;
- locali alloggio cogeneratore;



Luogo di emissione Ancona	Numero:	Pag. 8
	Data:	

- locali per lo stoccaggio ceneri;
- rete di teleriscaldamento aziendale;
- collegamenti alla rete elettrica;
- attrezzature per la trasformazione fisica del prodotto (es. cippatrici, pellettizzatrici, mulini, etc.);
- caldaie per la produzione dell'energia termica;
- sistema di cogenerazione;
- cabina elettrica.

Pirogassificazione.

- locali per lo stoccaggio e/o l'essiccazione del prodotto;
- locali per alloggio impianto gassificatore;
- locali alloggio cogeneratore;
- locali per lo stoccaggio del residuo della gassificazione;
- rete di teleriscaldamento aziendale;
- collegamenti alla rete elettrica;
- attrezzature per la trasformazione fisica del prodotto (es. cippatrici, pellettizzatrici, mulini, trinciatori.);
- gassificatori;
- sistema di cogenerazione
- cabina elettrica.

Sono ammissibili soltanto gli impianti progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia (incluso quello sull'accumulo termico) e che godono di adeguate garanzie sulle caratteristiche e sulle prestazioni di funzionamento.

Per tutte le tipologie di cui sopra, sono ammissibili le spese relative a strumenti Hardware e Software strettamente legati alla gestione degli impianti e dell'attività.

Le spese sono riconosciute ammissibili sulla base del prezzario regionale di riferimento, in relazione alla tipologia delle opere, vigente al momento della presentazione della domanda.

Possono essere ammissibili anche le spese direttamente correlate all'allaccio o al potenziamento delle utenze.

2.3.2 Vincoli e limitazioni

Nel caso di interventi di "ristrutturazione", nei quali le esigenze tecniche, funzionali o di adeguamento igienico-sanitario rendano necessario un aumento volumetrico, quest'ultimo dovrà: a) garantire il mantenimento della tipologia di edilizia in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale; b) rispettare i limiti di edificabilità previsti dalle vigenti disposizioni; c) risultare comunque inferiore al 10% del volume totale interessato dal progetto di ristrutturazione ammesso a finanziamento.

Le eventuali superfici non tamponate e protette a falda, realizzate in aderenza al fabbricato sono consentite per uno sviluppo massimo del 20% dell'area di sedime dello stesso, se previste dagli strumenti urbanistici comunali. Nel caso di dimensioni difformi saranno stralciate tutte le lavorazioni relative a tale intervento.

Entro e non oltre il limite del 10% del costo di tutti gli interventi del presente punto A, sono inoltre ammissibili i seguenti investimenti:

- sistemazioni di terreno per la realizzazione e/o adeguamento funzionale di piazzali, camminamenti, strade di accesso, parcheggi eventuali recinzioni con materiali naturali e prive di cordoli in muratura.



Luogo di emissione	Numero:	Pag.
Ancona	Data:	9

Gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, ammissibili al finanziamento previsto dalla presente sottomisura, non devono superare la potenza di 1MWe ed il consumo totale di energia elettrica e termica annuale da parte dell'azienda richiedente non deve superare 1/3 della capacità produttiva annuale degli impianti, pena la decadenza della domanda e dei benefici eventualmente riconosciuti.

Per il limite fino a 1MW s'intende:

- la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione diretta o la pirogassificazione (della biomassa e/o del biogas);
- la potenza nominale della caldaia che produce esclusivamente energia termica;

I valori indicati come soglia per l'individuazione degli interventi agevolabili ai fini del bando di accesso s'intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi.

Pena la decadenza della domanda e la revoca degli eventuali benefici concessi i richiedenti devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- gli impianti che producono energia elettrica, devono essere in possesso, ove necessario, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 387 e successive disposizioni, normative e amministrative, regionali ovvero gli impianti che sono oggetto di avvio di procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio devono esibire il titolo abilitativo entro il termine ultimo dei 90 giorni dalla scadenza per la presentazione della domanda;
 - nel caso in cui non sia necessaria l'autorizzazione di cui sopra, essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, del permesso di costruire o della Denuncia di Inizio Attività Edilizia (DIAE) assentita, se gli interventi rientrano nella fattispecie prevista dall'articolo 22 del DPR n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della successiva dimostrazione che le opere edili, a misura e a preventivo, sono state iniziate in data posteriore alla presentazione della prima istanza di finanziamento, farà fede la comunicazione di inizio lavori inoltrata agli uffici del Comune competente;
 - gli impianti devono prevedere l'installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia;
 - per gli impianti che prevedono il totale utilizzo, civile o produttivo, dell'energia termica eventualmente prodotta o cogenerata il soggetto beneficiario dovrà dimostrare l'utilizzo dell'energia attraverso la stipula di preliminari di contratto di cessione, fatto salvo l'eventuale autoconsumo (rispetto della Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia);
 - gli impianti realizzati da beneficiari organizzati in forma associata, oltre alla necessaria connessione dell'impianto all'attività agricola, dovranno dimostrare che la biomassa proviene per almeno l'80% dalle aziende degli associati;
 - per gli impianti dedicati alla lavorazione/trasformazione delle biomasse destinate alla produzione di energia, il soggetto beneficiario dovrà dimostrare che l'80% della biomassa derivi da produzioni dell'azienda singola o associata che realizza l'impianto. Le condizioni suddette debbono permanere per un periodo di almeno 5 anni, dalla data di autorizzazione del pagamento del saldo.
- Sono ammissibili soltanto gli impianti progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia (incluso quello sull'accumulo termico) e che godono di adeguate garanzie sulle caratteristiche e sulle prestazioni di funzionamento;
- presenza della relazione tecnica ed economica sottoscritta dal beneficiario.

2.3.3 Investimenti immateriali

Le spese generali comprendono:

onorari per la redazione della relazione tecnica – economica:

- nel caso di presentazione di tre **preventivi** di ditte in concorrenza tra loro (da presentare obbligatoriamente per investimenti non compresi nei prezzari regionali), riferiti ad investimenti di analoghe caratteristiche, l'eventuale mancata scelta del preventivo più basso;
- nel caso di assenza dei tre preventivi per beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture esistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare tre fornitori.

onorari per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali - CME - relazione tecnica);

onorari per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere.

le spese per la stipula di polizze fidejussorie necessarie per richiedere anticipazioni e/o acconti per stati di avanzamento dei lavori dell'aiuto concesso;



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 10
Ancona	Data:	

spese per l'acquisizione di brevetti o licenze.

Le suddette spese generali sono riconosciute fino ad un massimo del 10%, calcolato sull'importo delle spese relative agli investimenti materiali di cui alle lettere A-B-C-D-E di cui al paragrafo 2.1, al netto dell'IVA, e comunque nel rispetto delle percentuali sotto riportate:

10% nel caso di interventi inerenti agli investimenti ed impianti fissi fino ad investimenti ammissibili pari a € 200.000,00. Per la quota parte compresa tra 200.000 euro e fino a 500.000,00 euro di investimenti ammissibili tale percentuale non potrà superare il 6%. Per la quota parte superiore a 500.000 euro di investimenti ammissibili tale percentuale non potrà superare il 3%;
3% nel caso di interventi inerenti le dotazioni mobili;

La progettazione degli investimenti fissi, le relazioni tecniche relative agli stessi dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici abilitati per le prestazioni richieste ed iscritti agli Ordini e Collegi di specifica competenza.

Dette spese potranno essere ammesse alla liquidazione solo a condizione che ci sia corrispondenza tra chi effettua la prestazione professionale (apposizione del timbro dell'ordine professionale di appartenenza) e chi emette la fattura relativa alla prestazione stessa. In conformità a quanto previsto dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del Decreto Bersani (D.L. 223/2006), sono ammissibili a finanziamento anche i servizi professionali di tipo interdisciplinare, forniti da società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria responsabilità personale.

2.3.4 Esclusioni

Sono esclusi dal finanziamento:

- l'acquisto di terreni e di fabbricati;
 - gli interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo compresa la costruzione di nuove abitazioni;
 - gli interventi riconducibili alla "Attività edilizia libera", come individuata dall'articolo n. 6 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.;
 - le realizzazioni di strutture prefabbricate (come ad esempio bungalow o casette in legno);
 - la realizzazione di tettoie e/o pergolati non in aderenza agli edifici;
 - i lavori in economia;
 - la realizzazione di recinzioni metalliche e con cordoli in muratura;
 - gli interventi su strade interpoderali;
 - le spese non riconducibili ai prezziari regionali di riferimento in vigore al momento della presentazione della domanda; può essere consentito l'utilizzo di prezziari degli anni precedenti, a condizione che tutte le voci del CME vengono elaborate con lo stesso prezzario e che nel frontespizio vengo evidenziato l'anno di riferimento;
 - gli acquisti relativi a materiali di consumo, es. piccoli attrezzi – guanti da lavoro – chiodi/viti – pennelli – nastro adesivo etc.;
 - l'acquisto di attrezzature, di strumenti, di arredi, di impianti e di macchinari usati;
 - l'acquisto delle attrezzature, degli impianti, degli strumenti e dei macchinari tramite Leasing finanziario;
 - l'acquisto di mezzi di trasporto a motore (esempio veicoli fuoristrada – pick-up etc.);
 - interventi che prevedono l'utilizzo di biomassa che rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e art. 42 della legge n. 99/2009 (biomassa classificabile come rifiuto);
 - le spese relative a scambiatori di calore per l'eventuale allaccio alle singole utenze;
 - gli investimenti il cui valore attuale netto (VAN), senza contributo, non risulti positivo nel periodo compreso tra il 4° ed il 15° anno, compresi;
 - gli investimenti che non dimostrano sostenibilità energetica e non garantiscono un bilancio favorevole in termini di emissioni di CO₂
- l'IVA, altre imposte, oneri e tasse;



Luogo di emissione	Numero:	Pag.
Ancona	Data:	11

Per gli investimenti immateriali, sono esclusi dal finanziamento:
qualsiasi costo riconducibile alla compilazione della modulistica del modello di domanda;
gli interessi passivi;
le spese bancarie e legali;
l'IVA, altre imposte, oneri e tasse.

2.4 CERTIFICAZIONE DELLA SPESA

Tutti i pagamenti, pena la non ammissibilità della spesa, dovranno essere effettuati con "bonifico bancario o postale". In sede di rendicontazione finale all'originale della fattura va allegata copia del bonifico bancario o postale eseguito con il quale è stato disposto il pagamento.

Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via "home banking", il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabile eseguite.

3. ACCESSO AI BENEFICI

3.1 AMBITO TERRITORIALE D'INTERVENTO

La misura è applicabile in tutto il territorio della regione Marche ad esclusione dei poli urbani (aree di tipo A), come individuati al capitolo 3.1.1.1 del PSR Marche:

- Comune di Ancona
- Comune di Ascoli Piceno
- Comune di Macerata
- Comune di Pesaro

3.2 BENEFICIARI

La domanda di aiuto, ai sensi del presente bando, può essere presentata dalle imprese agricole singole e associate di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché dai membri della famiglia agricola. Viene definito membro della famiglia agricola, un componente del nucleo familiare così come risultante dall'anagrafe civile del Comune di residenza della famiglia stessa.

Il beneficiario, nel caso di impresa individuale o di società agricola, deve possedere i seguenti requisiti:

- a) Partita IVA;
- b) iscrizione al registro delle imprese, sezione speciale imprese agricole, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) territorialmente competenti;
- c) possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- d) iscrizione all'anagrafe dell'Organismo Pagatore (AGEA) con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale).

Nel caso di società cooperativa di conduzione i requisiti da possedere sono:

- a) partita IVA;
- b) l'iscrizione all'albo delle società cooperative agricole di conduzione, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- c) possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- d) iscrizione all'anagrafe dell'Organismo Pagatore (AGEA) con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale).

Nel caso dei familiari i requisiti da possedere sono:

- a) partita IVA;



Luogo di emissione	Numero:	Pag.
Ancona	Data:	12

- b) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) territorialmente competenti;
- c) iscrizione all'anagrafe dell'Organismo Pagatore (AGEA) con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale).

In tutti i casi oltre ai requisiti suddetti è necessario essere in grado di dimostrare, attraverso regolare atto o contratto, il possesso del **fabbricato e del fondo** in cui viene realizzato l'investimento oggetto di cofinanziamento, dalla data di presentazione della domanda di aiuto fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente Misura.

Il possesso deve essere dimostrato tramite:

- a) un diritto reale di:
 - proprietà;
 - usufrutto. Nel caso di persona giuridica beneficiaria di usufrutto nell'autodichiarazione allegata alla domanda, andrà riportata anche la data d'inizio del beneficio (Il comma, articolo 979 c.c. – Durata Il c.: L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent'anni);
- b) un contratto di affitto scritto e registrato (sono assimilati al contratto d'affitto gli atti di conferimento del terreno a favore di una cooperativa agricola da parte dei propri soci)

I contratti di affitto dovranno avere una durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione d'uso.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopra menzionate.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate in tutte le sezioni e validate prima della presentazione della domanda di adesione al presente bando, in particolare: fascicolo AGEA, archivio regionale UMA, anagrafe zootecnica e registri di stalla.

Per le informazioni non estraibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale, pena la decadenza della domanda.

I soggetti abilitati dalla Regione Marche al caricamento delle domande sul sistema informativo regionale rispondono sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità di tale operazione ai sensi delle specifiche convenzioni stipulate con la Regione Marche per l'attività in questione.

Nella fase di controllo potranno essere verificati tutti i requisiti di possesso.

Per entrambe le categorie di beneficiari (I.A. – membro della famiglia agricola), si precisa che il contratto di affitto scritto, all'atto della richiesta dell'ufficio istruttore o dell'organismo incaricato dei controlli in azienda, deve risultare sottoscritto almeno alla data di presentazione della domanda di aiuto.

In ogni caso, il proprietario, tramite dichiarazione sostitutiva effettuata ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà dichiarare la sua autorizzazione all'investimento ed alla successiva trascrizione e registrazione del vincolo notarile di destinazione d'uso a favore della Regione Marche (Modello n. 1/3.1.1. Sottomisura b)).

Parimenti, nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso del richiedente è certificato dall'autorizzazione all'investimento e dalla trascrizione del successivo vincolo notarile di destinazione d'uso da parte degli altri comproprietari.

3.3 CONDIZIONI DI ACCESSO

Il sostegno agli investimenti è concesso ai richiedenti ai quali sarà riconosciuta, sulla base delle dichiarazioni rese in domanda e della documentazione con questa prodotta, la sussistenza, delle seguenti condizioni di accesso, pena la non ammissibilità della istanza.

3.3.1 Biomassa utilizzabile



Luogo di emissione Ancona	Numero:	Pag. 13
	Data:	

Il riferimento normativo per la definizione delle biomasse agroforestali è il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152: Allegato X alla parte V, parte II sezione 4 "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" dalla lettera a) alla lettera e):

1. Tipologia e provenienza

- a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
- b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate
- c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;
- d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
- e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli.

Per la produzione di biogas da digestione anaerobica sono ammessi anche gli effluenti di allevamento ovvero le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato come definiti dall'art. 74 del D. Lgs. 3 Aprile 2006.

3.3.2 Dimostrazione dell'origine aziendale dell'80% della materia prima utilizzata e calcolo valori energetici

Per gli impianti dedicati alla lavorazione/trasformazione delle biomasse destinate alla produzione di energia, il soggetto beneficiario dovrà dimostrare che l'80% della biomassa derivi da produzioni dell'azienda singola o associata che realizza l'impianto. Le superfici su cui si realizza tale produzione di biomassa debbono risultare in possesso dell'azienda singola o associata per l'intero periodo dell'impegno, come risultante dal fascicolo aziendale AGEA. A tal fine non sono inoltre prese in considerazione superfici aziendali con una distanza superiore a 30 Km dal centro di trasformazione in energia.

Le condizioni suddette debbono permanere per un periodo di almeno 5 anni, dalla data di autorizzazione del pagamento del saldo.

Nel caso di impianto realizzato da membro della famiglia agricola si farà riferimento alla biomassa prodotta dall'azienda familiare.

Il beneficiario deve riportare nella relazione il piano di approvvigionamento dimensionato in base alle esigenze produttive dell'impianto e indicante la tipologia di biomassa utilizzata, l'area di produzione e approvvigionamento, le modalità di condizionamento e di trasformazione, le distanza ed il trasporto.

Considerando che la materia prima ha una grande variabilità in termini di contenuto energetico, il rispetto dell'utilizzo dell'80% della biomassa di origine aziendale, viene espresso in termini di contenuto energetico della biomassa stessa, sia essa energia elettrica e/o energia termica.

Tale vincolo dell' 80% di provenienza della biomassa di origine aziendale deve essere rispettato per 5 anni a partire dalla data del pagamento dell'aiuto.

Il contenuto energetico è espresso in termini di potere calorifico inferiore o in termini di resa energetica in biogas secondo quanto riportato nelle tabelle seguenti.

Per prodotti diversi o comunque di caratteristiche diverse da quelle medie indicate nelle tabelle, possono essere assunti dei parametri di calcolo specifici opportunamente supportati da documentazione analitica.

Tabella 1 - Processi di combustione (1 Kwh = 3,6 MJ)

Specie	Potere Calorifico Inferiore - PCI (MJ/kg di s.s.)	Potere Calorifico Inferiore - PCI (kWh/kg di s.s.)
Materiali cellullosici ¹	17	4,72
Legno in genere	19	5,28
Residui legnosi ²	18	5,00
Olio vegetale	37	10,28
Residui agro-industriali ³	18	5,00

¹ Esempi: cardo, miscanto, sorgo, ecc..

² Esempio: residui di potatura



Luogo di emissione Ancona	Numero:	Pag. 14
	Data:	

Pollina	17	4,72
---------	----	------

Tali valori di potere calorifico inferiore sono espressi in kg di sostanza secca. Il potere calorifico inferiore ad una certa umidità si calcola facendo la differenza tra il prodotto del potere calorifico inferiore (PCI) e la percentuale di sostanza secca ((100-U)/100) ed e il prodotto tra la percentuale di contenuto idrico (U/100) e l'energia, espressa in MJ/kg, che serve a far evaporare l'acqua (2,5).

$$\text{PCI del tal quale} = \text{PCI} \times (100-U)/100 - 2,5 \times U/100$$

Dove U è l'umidità percentuale della biomassa.

Per esempio per calcolare il potere calorifico del sorgo al 40% di umidità:

$$17 \times (100 - 40)/100 = 17 \times 0,6 = 10,2 \text{ MJ/kg}$$

$$2,5 \times 40/100 = 1 \text{ MJ/kg}$$

$$\text{PCI sorgo (al 40\% U): } 10,2 - 1 = \underline{9,2 \text{ MJ/kg} = 2,55 \text{ Kwh/Kg}}$$

Tabella 2 - Processi di fermentazione anaerobica

Specie	Resa energetica in biogas	Resa energetica in biogas
	(MJ/Kg di tal quale)	(kWh/Kg di tal quale)
Colture vegetali insilate	7,0	1,94
Paglie e assimilati	4,5	1,25
Letame con lettiera	1,5	0,42
Liquame	0,9	0,25
Pollina secca	4,5	1,25

3.3.3 Piano di investimento aziendale (Relazione tecnica ed economica)

Con la domanda deve essere presentato un piano di investimento aziendale (diverso dalla progettazione tecnica degli investimenti) che contenga una relazione tecnico economica tramite la quale sia possibile valutare la validità del piano, la convenienza economica e la fattibilità dell'investimento rispetto alla struttura economico – finanziaria aziendale, nonché in termini energetici e di approvvigionamento di biomassa.

La relazione tecnica è così parte integrante della domanda di aiuto e deve essere sottoscritta dal beneficiario. L'assenza della relazione tecnica ed economica e della descrizione di uno dei punti elencati di seguito comporta la non ammissibilità della domanda di aiuto.

In sintesi la relazione tecnica ed economica deve contenere:

1. descrizione dell'impresa;
2. descrizione dell'iniziativa proposta;
3. valutazione della congruità economico-finanziaria dell'investimento (VAN);
4. piano di approvvigionamento;
5. sostenibilità energetica - garanzia da parte dell'investimento di un bilancio favorevole in termini di emissioni di CO₂
6. aumento della occupazione

3.3.3.1 Descrizione dell'azienda agricola

Nella relazione tecnica ed economica viene effettuata una **descrizione dell'azienda agricola** e del soggetto proponente. In particolare verrà descritta: la forma e composizione societaria, l'oggetto sociale, una breve storia dell'azienda, la struttura organizzativa, il suo campo di attività, i risultati conseguiti e le prospettive di sviluppo, il vertice aziendale con l'indicazione dei responsabili della gestione.

³ Esempi: vinacce, sanse



Luogo di emissione	Numero:	Pag.
Ancona	Data:	15

3.3.3.2 Descrizione dell'iniziativa proposta

La descrizione del **piano di sviluppo** deve contenere la descrizione degli investimenti previsti con l'indicazione degli obiettivi da verificare a conclusione del progetto, piano economico degli investimenti (costi di realizzazione, tempi di realizzazione, piano degli ammortamenti, costi e ricavi di esercizio e loro evoluzione nel tempo di realizzazione del progetto, spese generali e gestione finanziaria) ed elenco completo delle iniziative dell'impresa, agevolate e non, nel periodo del piano di sviluppo.

3.3.3.3 Valutazione della congruità economico-finanziaria dell'investimento VAN

La relazione deve dimostrare altresì la sostenibilità degli investimenti richiesti in relazione ai ricavi generati dal programma di sviluppo a regime e la **valutazione della congruità economico-finanziaria dell'investimento** riportando il VAN (Valore attuale netto) definito quale differenza fra la somma dei flussi di cassa scontati che si attendono dall'investimento e l'importo iniziale investito.

Tale valore calcolato tenendo conto della durata tecnica ed economica dell'investimento **deve risultare positivo**.

Per calcolarlo bisogna prima di tutto stimare i flussi di cassa futuri generati dall'investimento che si verificheranno ad intervalli regolari (ad esempio annualmente) e che sono dati dalla differenza tra le entrate e le uscite derivanti all'impresa dalla gestione dell'impianto.

La formula per ottenere il VAN è la seguente:

$$VAN = -C_o + \sum_{k=1}^n \frac{C_k}{(1 + r_w)^k}$$

dove:

C_o = investimento richiesto per intraprendere il progetto, escluso il contributo pubblico;

k = scadenze temporali (normalmente annuali);

C_k = flusso finanziario al tempo k ;

r_w = costo medio del capitale;

n = durata tecnico economica dell'investimento

$$\frac{1}{(1 + r_w)^k} = \text{fattore di attualizzazione}$$

Il valore dei Certificati Verdi e/o del Conto Energia e/o della defiscalizzazione dovrà essere conteggiato nella relazione tecnica.

3.3.3.4 Piano di approvvigionamento

Il beneficiario, inoltre, deve riportare nella relazione il **piano di approvvigionamento** con la dimostrazione della tracciabilità della biomassa, dimensionato in base alle esigenze produttive dell'impianto e indicante la tipologia di biomassa utilizzata, l'area di produzione e approvvigionamento, le modalità di condizionamento e di trasformazione, le distanze ed il trasporto.

Nella relazione dovrà essere descritta in maniera analitica la biomassa utilizzata e dovrà essere dimostrata la prevalenza della biomassa da parte delle aziende agricole singole o ubicate nel territorio regionale, utilizzando i **calcoli dei valori energetici** riportati nel paragrafo 3.3.2.

3.3.3.5 Sostenibilità energetica e garanzia da parte dell'investimento di un bilancio favorevole in termini di emissioni di CO₂

Per dimostrare la sostenibilità energetica dell'investimento, la relazione deve riportare la descrizione analitica di tutte le utenze energetiche coinvolte, specificando la quantità di energia prodotta dall'impianto e



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 16
Ancona	Data:	

la quantità di energia consumata per il processo produttivo della filiera in termini di energia termica, energia elettrica e/o combustibili.

In particolare le voci di consumo energetico da prendere in conto nelle diverse categorie di biomassa indicate nel D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 sono le seguenti:

- a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
 - costi energetici di produzione (lavorazioni, concimazioni, ecc.);
 - costi energetici di trasporto nel caso di acquisizione di prodotto extra aziendale o di distanza intra aziendale superiore ad 1 Km;
 - costi energetici di trasformazione pre utilizzo (es. estrazione olio, trinciatura piante, ecc.);
- b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;
 - costi energetici di trasporto nel caso di acquisizione di prodotto extra aziendale o di distanza intra aziendale superiore ad 1 Km;
 - costi energetici di trasformazione pre utilizzo (es. raccolta e trinciatura paglia, ecc.);
- c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;
 - costi energetici di trasporto nel caso di acquisizione di prodotto extra aziendale o di distanza intra aziendale superiore ad 1 Km;
 - costi energetici di trasformazione pre utilizzo (es. esbosco e trinciatura del materiale legnoso, trinciatura sarmenti, ecc.);
- d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
 - costi energetici di trasporto nel caso di acquisizione di prodotto extra aziendale o di distanza intra aziendale superiore ad 1 Km;
 - costi energetici di trasformazione pre utilizzo (es. trattamento del materiale legnoso, ecc.);
- e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli (vinacce, sanse, ecc.);
 - costi energetici di trasporto nel caso di acquisizione di prodotto extra aziendale o di distanza intra aziendale superiore ad 1 Km;
 - costi energetici di trasformazione pre utilizzo (es. trattamento del materiale, ecc.);
- f) Per la produzione di biogas da digestione anaerobica sono ammessi anche gli effluenti di allevamento ovvero le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato come definiti dall'art. 74 del suddetto D.Lgs. 3 Aprile 2006 n.152.
 - costi energetici di trasporto nel caso di acquisizione di prodotto extra aziendale o di distanza intra aziendale superiore ad 1 Km;
 - costi energetici di trasformazione pre utilizzo (es. aggiunta di altro tipo di sostanza organica ai liquami, ecc.);

I valori di emissione di CO₂ generati dalle suddette attività sono riferiti all'unità di misura dell'energia prodotta (MJ), ossia si determinano i Kg di CO₂ generati per la produzione di un MJ di energia. Tale valore è confrontato con l'emissione di CO₂ generata per produrre una analoga quantità di energia da fonti fossili ed in particolare dal petrolio.

3.3.3.6 Aumento della occupazione

La relazione deve riportare, ai fini della dimostrazione dell'**aumento della occupazione**, la quantificazione delle ore lavorative necessarie all'attività di produzione, utilizzo e vendita di energia termica e/o elettrica, specificando l'incremento totale delle ore aziendali rispetto alla situazione pre-investimento.



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 17
Ancona	Data:	

3.3.4 Utilizzo in azienda delle tecnologie dell'informazione e telecomunicazione (TIC)

Deve essere presente in azienda un computer collegato alla rete internet.

Inoltre il beneficiario dovrà partecipare, entro la data ultima di liquidazione del saldo finale, ad un corso di formazione promosso dalla Regione Marche della durata di 15 ore, finalizzato al rispetto dell'obbligo previsto dal PSR di introdurre in azienda un sistema di analisi di gestione e di utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di informazione e comunicazione ,

3.3.5 Impegno a garantire la destinazione d'uso e la non alienabilità degli investimenti realizzati

Deve essere sottoscritto un impegno da parte del beneficiario a garantire la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili a decorrere dalla data di adozione dell'atto di liquidazione del saldo finale.

Inoltre l'imprenditore si impegna ad assicurare, per un periodo di 5 anni, la non alienabilità del bene o porzione di bene realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto (nell'accezione di bene rientrano tutti gli interventi indicati come investimenti materiali e immateriali), sempre a decorrere dalla data di adozione dell'atto di liquidazione del saldo finale.

L'impegno va garantito anche dal proprietario o comproprietario per cui si dovrà allegare alla domanda la dichiarazione secondo il modello n. 2/311b

3.3.6 Investimenti ricadenti in area Natura 2000

Nel caso di investimenti strutturali da realizzare nelle aree Natura 2000, le opere da eseguire devono essere sottoposte ad una specifica valutazione di incidenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6;

3.3.7 Cantierabilità dell'investimento e autorizzazione alla costruzione ed esercizio

Per quanto riguarda opere ed interventi strutturali (opere murarie ed affini), nonché per gli impianti fissi, l'impresa richiedente, al momento della presentazione della domanda di aiuto, deve produrre uno dei seguenti titoli abilitativi in relazione alle norme vigenti:

- a) permesso di costruire, ai sensi del **D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380**;
- b) denuncia di inizio di attività (DIA) con efficacia operativa ai sensi dell'art. 23 del DPR 380/2001 completa di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti.

Nei casi in cui gli immobili non risultino di proprietà della stessa impresa richiedente, il contratto di affitto deve riportare la specifica dichiarazione circa la piena disponibilità e agibilità dei locali destinati all'installazione dei macchinari controfirmata dal proprietario/comproprietario degli immobili oggetto di aiuto, per tutta la durata del vincolo.

- c) autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto, nei casi previsti, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 387 e successive disposizioni, normative e amministrative, regionali, per gli impianti che producono energia elettrica; ovvero dovrà aver avviato il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, dimostrato con fotocopia della richiesta all'Amministrazione competente (Provincia – Regione) e dovrà esibire il titolo abilitativo entro il termine ultimo dei 90 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda di aiuto. Pertanto il beneficiario che non consegnerà il titolo abilitativo entro le ore 13:00 del 15/07/2010 verrà escluso con il conseguente scorrimento della graduatoria.

3.3.8 Altre condizioni

Il beneficiario:

- non deve aver dato inizio ai lavori con riferimento al complesso degli investimenti contemplati nel permesso a costruire, nelle DIA o nella autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto, o effettuato acquisti di macchinari, di attrezzature, di programmi informatici in data anteriore la presentazione della richiesta di aiuto, formulata ai sensi della misura 3.1.1. sottomisura b) del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013;



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 18
Ancona	Data:	

- si impegna a comunicare, per gli interventi previsti dalla presente Misura, l'eventuale richiesta di finanziamenti con altre "fonti di aiuto" diverse dal PSR, specificando quali (esempio detrazione d'imposta per risparmio energetico);
- si impegna a comunicare l'eventuale assegnazione, nei tre anni precedenti, di aiuti in regime "de minimis" (a titolo di esempio si ricorda che i contributi per la rottamazione/decoder digitali etc. sono stati assegnati nel rispetto della regola "de minimis");
- assicura la completezza della documentazione richiesta dal presente bando;
- presenta il progetto completo, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 7.1 "Elenco documentazione e caratteristiche della stessa";
- garantisce il rispetto dei limiti di attività nonché di tutte le altre disposizioni, condizioni, prescrizioni contenute nella normativa vigente che disciplina la produzione di energia da fonte rinnovabile. Tale impegno dovrà chiaramente evincersi dal progetto, dalle realizzazioni proposte e dalla descrizione dell'attività che si intende svolgere.

4. LIMITAZIONI ALLE CONDIZIONI DI ACCESSO

Il sostegno agli investimenti è concesso ai richiedenti ai quali sarà riconosciuta, sulla base delle dichiarazioni rese in domanda e della documentazione con questa prodotta, la sussistenza, oltre che dei requisiti indicati ai precedenti paragrafi, delle seguenti condizioni di accesso:

4.1 LIMITAZIONI SOGGETTIVE

- Regolarità contributiva. Il richiedente deve dimostrare la regolarità contributiva sia nel caso di impresa individuale, sia nei confronti dei propri dipendenti o coadiuvanti, qualora presenti e la relativa documentazione prima dell'autorizzazione al pagamento di anticipi, acconti e saldi.
- Affidabilità dei soggetti richiedenti. In applicazione dell'articolo 26 del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, sono "inaffidabili" i soggetti per i quali nel precedente periodo di programmazione (PSR 2000 – 2006) o nell'attuale (PSR 2007 – 2013), è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazioni cofinanziate nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo rurale. Non si considera "inaffidabile" il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia dell'aiuto per cause di forza maggiore.

4.2 LIMITAZIONI OGGETTIVE

La presentazione di una domanda di aiuto a valere sui pacchetti di misure di cui:

- a) giovani che si insediano per la prima volta in azienda;
 - b) aziende che presentano un progetto relativo ad una filiera corta aziendale,
- determina l'automatica esclusione di altre domande di aiuto presentate dal medesimo richiedente a valere sulle misure finanziabili nell'ambito dei suddetti pacchetti.

Tale motivo di esclusione viene meno dal momento dell'approvazione delle graduatorie dei suddetti pacchetti di misure a cui concorrono i richiedenti in questione.

Uguualmente una domanda di aiuto presentata a valere sulla presente misura determina l'automatica esclusione delle tipologie di interventi analoghi presentati in una domanda individuale presentata a valere sui progetti di filiera di cui:

- a) progetto per filiere energetiche e no food.

Tale motivo di esclusione viene meno dal momento dell'approvazione delle graduatorie della presente misura o delle graduatorie dei progetti di filiera di cui sopra, a cui concorrono i richiedenti in questione.

Il sostegno non può essere concesso ad aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni elencate.



Luogo di emissione	Numero:	Pag.
Ancona	Data:	19

5. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO

Il presente Bando con riferimento alla DGR n. 2214 del 28/12/2009 disposizioni attuative della azione d) della sottomisura 311 b del PSR Marche ha una dotazione finanziaria pari a € 5.000.000,00.

La partecipazione del FEASR è pari al 44% della spesa pubblica.

La dotazione finanziaria è stata aumentata con le nuove risorse dell'Health Check destinate alla bioenergia, che verranno prese in considerazione solo nel caso in cui vi sia l'approvazione della modifica del PSR prima dell'atto di approvazione della graduatoria.

5.1 RISERVA DI FONDI PER RICORSI

Il 10% delle risorse prima indicate, saranno riservate dall'Organismo Regionale competente, a copertura degli eventuali atti di autotutela che potrebbero scaturire nel caso di contenzioso a seguito di riesame delle domande con esito positivo per il richiedente.

Scaduti i termini previsti al riguardo nel successivo paragrafo 10.5 "TUTELA DEI DIRITTI DEL RICHIEDENTE", tali risorse verranno liberate e potranno essere utilizzate per il finanziamento dei bandi relativi alle successive annualità della Misura 3.1.1. sottomisura b) azione d).

6. PRIORITA' E GRADUATORIE

Di seguito vengono descritti i criteri di priorità con i quali selezionare le richieste di aiuto, nonché la modalità di redazione della graduatoria delle domande ammissibili.

6.1 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale ed avviene valutando nell'ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100.

Nel caso degli interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è assegnata priorità ordinale alle seguenti tipologie di impianti di produzione di energia:

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA' ORDINALI
1. Possiedono priorità 1: impianti di biogas per la produzione di elettricità e calore; impianti per la produzione di calore con caldaie a legna di piccole/medie dimensioni (< 250 KWe); impianti per la produzione di biocombustibili (pellets).
2. Possiedono priorità 2: impianti biodiesel per la produzione di elettricità e calore e produzione di pannello zootecnico; impianti per la produzione di elettricità o di elettricità e calore con caldaie che utilizzano prodotti ligneo/cellulosici con impianti di medio/grandi dimensioni (> 250 KWe). Compresa la pirogassificazione.
3. Possiedono priorità 3: altri impianti;

Agli investimenti appartenenti alla medesima priorità ordinale sono applicati i seguenti ulteriori criteri di priorità:



Luogo di emissione	Numero:	Pag.
Ancona	Data:	20

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA'	PESO %
A. Investimenti nelle aree D, C3 e C2	40%
B. Investimenti che prevedono la cogenerazione di energia	15%
C. Investimenti realizzati in aree Natura 2000	10%
D. Investimenti realizzati da imprenditrici e da IAP	10%
E. Investimenti destinati a creare occupazione	25%
TOTALE	100%

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

A. Investimenti nelle aree D, C3 e C2	Punti
- Investimenti realizzati nelle aree D e C3	1
- Investimenti realizzati nelle aree C2	0,5
- Investimenti realizzati in altre aree	0

Ai fini dell'attribuzione della zona di appartenenza si considera la zona su cui viene realizzato l'investimento come riscontrabile dal fascicolo aziendale.

B. Investimenti che prevedono la cogenerazione di energia	Punti
- Investimenti con la realizzazione di impianti con sistema trigenerativo	1
- Investimenti con la realizzazione di impianti con sistema cogenerativo	0,5
- Altri investimenti	0

Per l'attribuzione del punteggio si farà riferimento all'investimento prevalente in termini di spesa ammissibile. Sempre per l'attribuzione del punteggio il sistema tri o co generativo dovrà utilizzare almeno 1/3 dell'energia residuale prodotta nell'arco dell'anno.

C. Investimenti realizzati in aree Natura 2000	Punti
- investimenti realizzati in aree Natura 2000	1
- altri investimenti	0

Le aree della Rete Natura 2000 sono i siti di interesse comunitario (SIC), come individuati ai sensi della Direttiva CEE 92/43 e le zone di protezione speciale (ZPS), come individuate ai sensi della Direttiva CEE 79/409. Per l'assegnazione del punteggio si farà riferimento al fascicolo aziendale.

D. Investimenti realizzati da imprenditrici e da IAP	Punti
---	--------------



Luogo di emissione Ancona	Numero:	Pag. 21
	Data:	

- investimenti realizzati da imprenditrici o da IAP	1
- altri investimenti	0

Per l'attribuzione della priorità IAP, il richiedente deve allegare alla domanda il Certificato di IAP rilasciato dal Comune di residenza in corso di validità alla data di presentazione della domanda o in alternativa una autocertificazione del possesso del requisito, da dimostrare successivamente con la produzione della documentazione di cui sopra, entro i termini istruttori previsti dal bando.

Nel caso di cooperative o società di capitali tale requisito di IAP verrà considerato solo qualora tale requisito sia posseduto da chi rappresenta la società e sottoscrive la domanda e che lo stesso abbia potere di firma e rappresenti una delle seguenti figure: amministratore unico, amministratore delegato, direttore generale.

E. Investimenti che determinano un aumento dell'occupazione aziendale	Punti
- aumento dell'occupazione \geq a 1600 ore annue	1
- aumento dell'occupazione \geq a 800 ore annue e $<$ a 1600 ore annue	0,5
- aumento dell'occupazione $<$ a 800 ore annue	0

L'incremento delle giornate lavorative annue è calcolato sulla base delle nuove attività introdotte a seguito degli investimenti ed i relativi fabbisogni di manodopera come riportati nella relazione tecnico economica che accompagna il piano presentato.

6.2 GRADUATORIA

Per ciascuna categoria di filiere (1-2-3) come descritte nel capitolo 6, verrà redatta una graduatoria secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio in base ai parametri determinati;
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria

Prima verranno finanziate le domande appartenenti alla categoria 1 in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista, poi le domande della categoria 2, sempre in ordine decrescente ed in ultimo le domande della categoria 3.

A parità di punteggio avranno priorità le proposte progettuali presentate dai richiedenti di età inferiore.

Salvo cause di forza maggiore, secondo l'elencazione riportata nelle Disposizioni Attuative del Programma di Sviluppo Rurale Marche approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 2214 del 28/12/2009 o salvo "VARIANTI AL PROGRAMMA D'INVESTIMENTO", come indicate al successivo paragrafo 9, nel caso in cui, a seguito del controllo prima descritto, dovesse risultare la mancata presenza di uno o più requisiti dichiarati e la corrispondente modifica del punteggio finale produca uno spostamento della pratica nella graduatoria, tale da farla scendere al di sotto della prima posizione dei non finanziati per carenza di risorse, l'aiuto verrà revocato ed il beneficiario dovrà restituire tutte le somme eventualmente già percepite a titolo di anticipo o acconto, con la maggiorazione degli interessi legali. Ciò indipendentemente dalle conseguenze civili e penali previste per dichiarazione mendace dalla normativa vigente in materia.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



Luogo di emissione Ancona	Numero:	Pag. 22
	Data:	

La domanda di adesione alla presente misura si compone di una parte informatizzata e di allegati in forma cartacea.

La domanda unitamente alla relazione tecnica ed economica, pena la irricevibilità della stessa, deve essere obbligatoriamente compilata on line su Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) e rilasciata dal sistema entro il termine previsto.

L'accesso avviene al seguente indirizzo internet: <http://siar.regione.marche.it>

La sottoscrizione della domanda e del business plan, da parte del richiedente, avviene in forma digitale mediante specifica smart card (Carta Raffaello).

Le Strutture abilitate all'accesso al SIAR, possono essere i Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche e/o altri soggetti abilitati dall'Autorità di Gestione del PSR.

Detti soggetti sono responsabili della verifica dell'esistenza dei prerequisiti richiesti per la presentazione della domanda di aiuto:

1. fascicolo aziendale aggiornato e validato prima del rilascio della domanda informatizzata;
2. documentazione richiesta dal bando, compresa quella non acquisibile in formato elettronico;
3. busta contenente la documentazione di cui al punto 7.1, non acquisibile dal sistema SIAR, da consegnare alla Struttura Decentrata Agricoltura, o all'ufficio di Fermo, territorialmente competente in funzione della localizzazione degli investimenti compilata mediante apposizione dei seguenti elementi minimi:

identificativo del richiedente	di norma è il CUAА dell'azienda
identificativo di misura	codice 311
identificativo di sottomisura	codice B
identificativo azione	codice C
Anno di riferimento	Anno 2009
identificativo del bando	estremi dell'atto
identificativo della domanda	N° domanda assegnato dal Sistema Informativo della Regione
(altro)	

7.1 ELENCO DOCUMENTAZIONE E CARATTERISTICHE DELLA STESSA

Al modello informatico di domanda di aiuto, sottoscritto dal richiedente, deve essere allegata, **pena la non ammissibilità della richiesta**, della spesa e/o il mancato riconoscimento delle priorità dichiarate la documentazione di seguito riportata:

1) Limitatamente ai casi di affitto, di usufrutto o di possesso in comproprietà dell'azienda dove si intende effettuare gli investimenti, dichiarazione da parte del proprietario o degli altri comproprietari di:

– essere a conoscenza dell'obbligo di vincolare a destinazione d'uso gli investimenti realizzati per la durata di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di adozione dell'atto di autorizzazione al pagamento del saldo finale del contributo, gli immobili oggetto di finanziamento e contestuale autorizzazione alla realizzazione degli investimenti presentati ai sensi del Reg. CE 1698/2005 – Asse 3 – Misura 3.1.1, come da modello n. 1 /311 Sottomisura b);

– essere a conoscenza dell'obbligo di impegnarsi a non alienare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di adozione dell'atto di autorizzazione al pagamento del saldo finale del contributo, il bene o la porzione di bene oggetto di finanziamento come da modello n. 2/311 Sottomisura b).

2) Progetto dell'intervento che si intende realizzare comprensivo di:

- **per i lavori edili:**

a) **relazione tecnica dell'investimento**, che specifichi sinteticamente le opere che caratterizzano il progetto;

b) **computo metrico estimativo (CME)** dettagliato delle opere da realizzare, completo dei codici di riferimento delle voci di spesa; tale computo deve essere redatto sulla base dei prezzi regionali di riferimento in vigore al momento della presentazione della domanda, distinto per categoria di opere, timbrato e firmato dal tecnico progettista e vistato dal legale rappresentante della ditta richiedente; può essere consentito l'utilizzo di prezzi degli anni precedenti, a condizione che tutte le voci del CME vengano elaborate con lo stesso prezzo e che nel frontespizio venga evidenziato l'anno di riferimento; per le eventuali lavorazioni non previste dal prezzo dovrà essere predisposta specifica analisi del prezzo. **Non sono ammissibili e saranno di conseguenza stralciate tutte le lavorazioni computate e corpo.**



Luogo di emissione	Numero:	Pag.
Ancona	Data:	23

Nel caso di intervento parziale cioè, nel caso in cui parte dell'edificio fosse destinato ad uso privato, il CME dovrà riguardare le sole superfici che verranno messe a disposizione dell'impianto energetico; gli eventuali costi comuni dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi);

c) **planimetria in scala 1:2.000 (oppure 1:1000)** per l'individuazione dell'area oggetto di intervento e di tutte le strutture edilizie ricadenti nella stessa e **planimetria in scala 1:500 (oppure 1:200)** per gli eventuali interventi di sistemazione esterna;

d) **elaborati grafici**, riportanti i dati di identificazione del progetto assegnati dall'ufficio tecnico del comune, **(nel caso di opere che necessitano il rilascio del permesso di costruire, i disegni dovranno riportare il timbro di approvazione del progetto da parte della commissione edilizia)** comprensivi di: piante, sezioni significative e prospetti in scala 1:100 (oppure 1:50) che documentino lo stato attuale e lo stato di progetto; in particolare i disegni dovranno riportare: le dimensioni geometriche esterne/interne – la destinazione dei locali in maniera da definire la tipologia d'ospitalità e i limiti di attività previsti – l'area oggetto dei lavori in caso di intervento parziale;

e) **documentazione fotografica originale**, da più punti di osservazione da segnalare in planimetria, che, se del caso, mostri l'immobile da recuperare nello stato di conservazione anteriore all'intervento di recupero. Le fotografie dovranno consentire di riscontrare con i disegni architettonici, la consistenza del fabbricato allo stato precedente l'intervento.

- 3) Copia del permesso di costruire o copia della Dichiarazione di inizio attività edilizia riportante gli estremi di presentazione al competente Comune, oppure autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto, nei casi previsti, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 387 e successive disposizioni, normative e amministrative, regionali, per gli impianti che producono energia elettrica (punto 3.3.7)
- 4) Nel caso di interventi nelle aree NATURA 2000, valutazione di incidenza ambientale (VIA) del progetto, ove prevista. **Si ricorda che la VIA dovrà essere parte integrante del permesso a costruire o della DIA edilizia.**
- 5) Preventivi in originale (la trasmissione via fax corrisponde a testo originale) che debbono essere riferiti a beni analoghi per caratteristiche tecniche e qualitative tra ditte in concorrenza tra loro, datati e sottoscritti dalle stesse ditte fornitrici, per l'acquisto delle attrezzature, degli strumenti, degli arredi, degli impianti, dei macchinari e dei programmi informatici; in questo caso è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza. La scelta operata dal richiedente sarà giustificata da una specifica relazione tecnico/economica, sottoscritta dal tecnico progettista o da altro tecnico abilitato, riportante le motivazioni dei criteri seguiti per la scelta medesima, qualora non sia scelto il preventivo più basso. Nel caso in cui i parametri tecnici incidano in maniera preponderante rispetto a quelli economici la relazione, sottoscritta dal tecnico, dovrà spiegare le motivazioni della scelta.
Nel caso di beni altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, dovrà essere predisposta, sempre da un tecnico qualificato, una specifica dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto della richiesta di finanziamento.
- 6) Preventivo delle spese generali.
- 7) Certificato di iscrizione dell'impresa presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura corredato della apposita dicitura antimafia, di data non anteriore a 6 mesi e comunque aggiornato, qualora ne ricorrano le condizioni (richiesta di contributo superiore ad € 154.937,07).
- 8) Inserire relazione tecnica ed economica con gli elementi essenziali descritti al punto 3.3.3.

Si precisa che costituiscono documenti "essenziali" per l'ammissibilità quelli contraddistinti dal numero: 1) – 2) – 3) – 4) nel caso in cui il progetto preveda investimenti relativi a ristrutturazione edilizia o adeguamento funzionale di fabbricati di cui al punto A. del paragrafo 2.1 del presente bando e per tutte le tipologie di investimenti materiali il numero 7).

Le parti progettuali (relazione tecnica – computo metrico estimativo – planimetrie – elaborati grafici) dovranno essere timbrati e sottoscritti da professionisti abilitati, iscritti ad Ordini o Collegi Professionali competenti.

7.2 SEDI

La documentazione cartacea dovrà essere presentata esclusivamente presso le Strutture Decentrate Agricoltura e presso l'ufficio di Fermo, competenti per territorio in base alla localizzazione degli interventi.



Luogo di emissione	Numero:	Pag.
Ancona	Data:	24

Sono esclusi i Presidi Agricoli Territoriali in quanto non tutti sono dotati della tecnologia informatica necessaria alla protocollazione.

7.3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Il presente bando prevede una unica scadenza e pertanto le domande dovranno essere presentate pena l'esclusione entro e non oltre la data del **15/04/2010**.

Il caricamento della domanda sul SIAR è consentito dal **01/02/2010**.

Pertanto, successivamente al rilascio della domanda informatizzata, la documentazione allegata in forma cartacea, presentata con le modalità di cui al precedente punto 5, deve pervenire perentoriamente alla Struttura Decentrata Agricoltura, o presso l'ufficio di Fermo, territorialmente competente in base alla localizzazione degli interventi, entro le ore 13,00 del 15/04/2010.

Non potranno essere accettate, e saranno dichiarate "irricevibili", le istanze che, per qualsiasi motivo, perverranno oltre la data stabilite per la consegna.

In ogni caso, l'Amministrazione Regionale non assume alcuna responsabilità in merito a disguidi o disservizi degli incaricati alla consegna. Il recapito intempestivo dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio dei richiedenti.

Al fine di una migliore associazione fra la domanda e la relativa documentazione cartacea è opportuno che nella busta oltre a inserire la ricevuta di protocollazione rilasciata dal SIAR, ogni documento allegato riporti l'ID della domanda e il numero progressivo assegnato dal sistema degli allegati;

Dopodiché, si procederà alla definizione dei procedimenti istruttori per l'ammissibilità delle domande di aiuto pervenute e sarà predisposta la graduatoria di ammissibilità e individuate le operazioni da finanziare.

La eleggibilità della spesa decorre dal giorno successivo la data di presentazione presso gli Uffici competenti degli allegati cartacei a condizione che la domanda informatizzata sia stata preventivamente rilasciata dal sistema.

Si precisa che per la misura 3.1.1. Sottomisura b) non è consentita la ricevibilità differita di cui al Reg. (CE) 796/2004 art. 21 con applicazione di penalità per i giorni di ritardata presentazione.

7.4 EVENTUALI INDICAZIONI NEL CASO DI CONFERMA DI DOMANDA PRECEDENTEMENTE PRESENTATA

La graduatoria regionale rimane valida fino ad esaurimento delle risorse previste per la scadenza.

Non è possibile alcun scorrimento della graduatoria, anche nei casi di eventuale accertamento di economie e/o determinazione di esclusioni successive all'approvazione della stessa.

Le risorse che si dovessero liberare per effetto delle rinunce o delle revoche, verranno destinate ad aumentare la dotazione finanziaria del bando relativo alle eventuali successive annualità.

Pertanto le domande presentate a valere per la prima scadenza e che pur risultando in graduatoria non sono state finanziate per carenze di risorse, possono essere ripresentate, con le eventuali modifiche e/o integrazioni che il richiedente ritenesse necessario apportare, per poter essere ammesse alle graduatorie successive.

In questo caso, il diritto alla retroattività della spesa, per tali domande, sarà riconosciuto solo per gli investimenti descritti nel progetto presentato nelle precedenti domande e solo per le quantità e le tipologie in esse riportate.

Tale diritto viene riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione delle domande precedenti presso le Strutture competenti e a condizione che le spese in questione siano state dichiarate ammissibili.

7.5 VERIFICA DELLA RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA PRESENTATA



Luogo di emissione	Numero:	Pag.
Ancona	Data:	25

La S.D.A. competente attiva la fase di ricevibilità tenendo conto di quanto stabilito dal manuale delle procedure approvato con DGR 773 dell'11-06-2008 e successive modifiche ed integrazioni. Questa fase del procedimento viene espletata attraverso il controllo:

- a) che la documentazione cartacea richiesta dal bando non acquisita in formato elettronico sul SIAR sia inserita in busta secondo le modalità sopra riportate e sia pervenuta entro i termini stabiliti dal bando (15/04/2010);
- b) della verifica di *inaffidabilità* di cui all'art. 26 del Reg. (CE) 1975/2006. L'affidabilità del richiedente è verificata in riferimento alla sua condotta nella realizzazioni di operazioni ammesse a finanziamento nell'ambito del PSR 2000–2006 o nella programmazione in corso. Il richiedente risulta inaffidabile e la domanda di aiuto deve essere istruita negativamente quando si verificano **contemporaneamente** le seguenti condizioni:
 1. il richiedente, nel periodo compreso tra il 2000 ed il momento della presentazione della domanda, è decaduto totalmente dal beneficio, in relazione ad operazioni cofinanziate dal FEAOG (vecchia programmazione) o FEASR;
 2. il richiedente, avendo indebitamente percepito un contributo, a seguito di decadenza di cui al precedente punto, è stato iscritto nel registro dei debitori dell'Organismo Pagatore o, in assenza di questo nella banca dati dell'Autorità di Gestione;
 3. il richiedente ha ricevuto la richiesta di restituzione diretta, non essendo stato possibile procedere al recupero dell'indebito tramite compensazione;
 4. il richiedente al momento della domanda non ha ancora restituito la somma dovuta all'Organismo Pagatore, né ha ottenuto la possibilità di rateizzare il debito.Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è effettuata in seguito a rinuncia per cause di forza maggiore.
La verifica viene effettuata rispetto alla data di presentazione della domanda.

7.6 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

La Struttura Decentrata Agricoltura competente effettua una verifica completa della documentazione presente agli atti. A seguito della medesima compone l'elenco dei documenti assenti e di quelli inadeguati che hanno necessità di integrazione e/o chiarimento.

In caso di assenza completa di uno o più documenti tra quelli elencati al punto 5.1 e previsti per l'ammissibilità della spesa, il responsabile dell'istruttoria della stessa Struttura, provvede a stilare il rapporto istruttorio contenente il parere di inammissibilità della spesa a cui quel documento è riferito. Sull'investimento restante l'istruttore effettua la conseguente istruttoria verificando se sussistono ancora, alla luce della nuova condizione, gli elementi di accesso al contributo. In caso positivo saranno attribuiti i punteggi per la porzione di investimento residuo. Le situazioni che, ad avviso dell'istruttore, debbono essere chiarite, integrate, ulteriormente comprovate, saranno elencate in una comunicazione da inviare al legale rappresentante della ditta richiedente. L'elenco deve essere completo e le richieste motivate, con indicazione, ove necessario, delle informazioni e degli elementi specifici utili a rendere adeguata l'integrazione richiesta.

Per quanto non previsto per l'istruttoria delle domande di aiuto si farà riferimento al manuale delle procedure del PSR 2007 – 2013 a cura della Autorità di Gestione (A.d.G.).

8. MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AIUTO

Il contributo totale concesso viene di norma erogato in un'unica soluzione a saldo dell'investimento rendicontato tuttavia, qualora fosse uguale o superiore ai 50.000,00 euro, su richiesta del beneficiario, può essere liquidato in più soluzioni, con un solo anticipo e/o per stati di avanzamento lavori e saldo finale.

Nel caso di liquidazioni in più soluzioni, queste, entro il limite complessivo dell'importo corrispondente al 70% dell'aiuto riconosciuto, possono essere modulate secondo quanto di seguito indicato:

8.1 ANTICIPO

Anticipo dell'aiuto pubblico all'investimento (Reg. n. 363/09) pari alle percentuali secondo le previsioni di legge, a seguito della comunicazione di finanziabilità dell'investimento.

In questo caso la liquidazione dell'importo corrispondente avviene dietro presentazione della seguente documentazione Struttura Decentrata Agricoltura territorialmente competente:

- a) richiesta della liquidazione dell'anticipo, sottoscritta dal beneficiario;



Luogo di emissione	Numero:	Pag.
Ancona	Data:	26

- b) nel caso di lavori edili, copia della comunicazione di inizio lavori riportante gli estremi di presentazione al Comune;
- c) garanzia fidejussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa o finanziaria pari al 110% dell'importo dell'anticipazione da liquidare, utilizzando le procedure e la modulistica AGEA;
- d) documento unico di regolarità contributiva (DURC) obbligatorio per le imprese agricole assuntrici di manodopera dipendente e per i lavoratori autonomi del settore, a condizione che assumano manodopera dipendente. In tale circostanza dovrà essere accertata anche la regolarità contributiva nel settore autonomo per l'intero nucleo;
- e) certificazione antimafia, rilasciata dalla Prefettura, qualora ne ricorrano le condizioni.

La polizza fidejussoria deve avere validità ed efficacia fino alla data della specifica autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente, alla chiusura del procedimento amministrativo.

8.2 STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI

Acconti per stati avanzamento lavori e saldo finale:

La liquidazione per stati avanzamento lavori è suddivisibile, entro il limite massimo del 70% dell'aiuto riconosciuto, comprensivo anche dell'eventuale anticipo, in massimo due erogazioni al raggiungimento del 40% e del 70% dell'investimento ammesso.

La documentazione da presentare alla Struttura Decentrata Agricoltura competente in ciascuna occasione consiste in:

- a) richiesta della liquidazione dell'acconto per stato avanzamento dei lavori, sottoscritta dal beneficiario;
- b) nel caso di lavori edili, copia della comunicazione di inizio lavori riportante gli estremi di presentazione al Comune, relativamente alla prima istanza e se non già presentata in occasione della richiesta della liquidazione dell'anticipo;
- c) copia della contabilità dei lavori corrispondenti all'importo richiesto, redatta ai sensi della vigente normativa, attestante una spesa compresa tra il 40% e il 70% delle opere finanziate, costituita da:
 - libretto delle misure a firma del direttore dei lavori;
 - disegni di contabilità;
 - documentazione fotografica di raffronto in più punti di osservazione, in modo da cogliere le varie fasi del recupero;
 - registro di contabilità a firma del direttore dei lavori;
 - stato di avanzamento dei lavori a firma del direttore dei lavori, con circostanziata relazione riportante l'esatta cronologia delle esecuzioni realizzate e tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono tornare opportune per facilitare la verifica dell'opera compiuta, con particolare riguardo alla tipologia delle lavorazioni nel caso di intervento con tecniche di bioedilizia;
- d) originali e copie delle fatture e dei relativi documenti di trasporto. In sede di accertamento finale, le fatture originali, dopo il confronto con le copie presentate, verranno annullate con l'apposizione della dicitura "Prestazione e/o fornitura inerente all'attuazione della Misura 3.1.1. Sottomisura b) **"Diversificazione dell'attività delle aziende agricole ed avvio di nuove attività" azione d) bioenergie** del PSR Marche – Reg. CE 1698/2005". **Si precisa che in nessun caso sono ammessi pagamenti in contanti.**
- e) copia delle contabili bancarie relative al pagamento delle fatture presentate: copia bonifici bancari e/o postali;
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa dal fornitore, che gli arredi e le attrezzature acquistate, se del caso, sono nuovi di fabbrica e che per la loro produzione non sono stati utilizzati pezzi usati e che non sussistono patti di riservato dominio e/o gravami di alcun genere
- g) garanzia fidejussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa o finanziaria pari al 110% dell'importo da liquidare, utilizzando le procedure e la modulistica AGEA;
- h) documento unico di regolarità contributiva (DURC) obbligatorio per le imprese agricole assuntrici di manodopera dipendente e per i lavoratori autonomi del settore, a condizione che assumano manodopera dipendente. In tale circostanza dovrà essere accertata anche la regolarità contributiva nel settore autonomo per l'intero nucleo;
- i) certificazione antimafia, rilasciata dalla Prefettura, qualora ne ricorrano le condizioni.

La polizza fidejussoria deve avere validità ed efficacia fino alla data della specifica autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente, alla chiusura del procedimento amministrativo.

8.2 SALDO



Luogo di emissione	Numero:	Pag.
Ancona	Data:	27

Saldo dell'aiuto:

La liquidazione avviene dietro presentazione della seguente documentazione alla Struttura Decentrata Agricoltura competente:

- a) richiesta del saldo dell'aiuto;
- b) copia della comunicazione di ultimazione lavori e di conformità degli stessi al progetto approvato, redatto dal Direttore dei lavori riportante gli estremi di presentazione al Comune;
- c) copia del certificato o dell'attestato di abitabilità/agibilità;
- d) copia della contabilità dei lavori redatta ai sensi della vigente normativa, costituita da:
 - libretto delle misure a firma del direttore dei lavori;
 - disegni di contabilità;
 - documentazione fotografica di raffronto in più punti di osservazione, in modo da cogliere le varie fasi del recupero;
 - registro di contabilità a firma del direttore dei lavori;
 - stato finale dei lavori a firma del direttore dei lavori, con circostanziata relazione riportante l'esatta cronologia delle esecuzioni realizzate e tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono tornare opportune per facilitare la verifica dell'opera compiuta, con particolare riguardo alla tipologia delle lavorazioni nel caso di intervento con tecniche di bioedilizia;la documentazione contabile dovrà far comprendere e quantificare con chiarezza i lavori eseguiti e contabilizzati, per raffrontarli con quelli previsti nel computo metrico presentato;
- e) originali e copie delle fatture e dei relativi documenti di trasporto. In sede di accertamento finale, le fatture originali, dopo il confronto con le copie presentate, verranno annullate con l'apposizione della dicitura "Prestazione e/o fornitura inerente all'attuazione della Misura 3.1.1. Sottomisura b) **"Diversificazione dell'attività delle aziende agricole ed avvio di nuove attività" azione d) bioenergie** del PSR Marche – Reg. CE 1698/2005". **Si precisa che in nessun caso sono ammessi pagamenti in contanti.**
- f) copia delle contabili bancarie relative al pagamento delle fatture presentate: copia bonifici bancari e/o postali;
- g) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa dal fornitore, che per le attrezzature, gli strumenti, gli arredi, gli impianti e i macchinari acquistati sono nuovi di fabbrica e che per la loro produzione non sono stati utilizzati pezzi usati e che non sussistono patti di riservato dominio e/o gravami di alcun genere;
- h) documentazione relativa alla conferma delle priorità assegnate in fase istruttoria;
- i) documento unico di regolarità contributiva (DURC) obbligatorio per le imprese agricole assuntrici di manodopera dipendente e per i lavoratori autonomi del settore, a condizione che assumano manodopera dipendente. In tale circostanza dovrà essere accertata anche la regolarità contributiva nel settore autonomo per l'intero nucleo;
- j) certificazione antimafia, rilasciata dalla Prefettura, qualora ne ricorrano le condizioni;
- k) dichiarazione, effettuata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici;
- l) atti comprovanti che l'immobile oggetto del finanziamento è stato vincolato alla specifica destinazione per la durata di dieci anni, con decorrenza dalla data del saldo del contributo: – vincolo notarile di destinazione – nota di trascrizione, in originale, del vincolo di destinazione registrato e trascritto presso l'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare ai sensi degli articoli 2643 e 2672 del Codice Civile. Nel caso di acquisto di attrezzature e/o strumenti e/o arredi e/o impianti e/o macchinari e/o programmi informatici dichiarazione, effettuata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.

In ogni caso l'autorizzazione alla liquidazione del saldo dell'aiuto, in caso di investimento fisso, è concessa soltanto dopo l'effettuazione di un sopralluogo aziendale inteso a verificare:

l'effettiva realizzazione degli investimenti rendicontati e che risultino funzionali e funzionanti ai fini della destinazione d'uso per cui sono stati ammessi;

il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma d'investimento;

la regolare esecuzione delle opere e degli acquisti previsti dal programma;

l'affissione di una targa informativa o di un cartello, a seconda se l'investimento ha avuto, rispettivamente, un costo complessivo superiore a € 50.000,00 o a € 500.000,00, secondo gli obblighi previsti dall'articolo 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, che stabilisce che i beneficiari sono tenuti a dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico. Sia la targa che il cartello dovranno



Luogo di emissione	Numero:	Pag.
Ancona	Data:	28

contenere la bandiera europea, corredata da una spiegazione del ruolo della Comunità mediante la dicitura: **“Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali”**.

9. VARIANTI AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

Successivamente alla formazione della graduatoria regionale, potranno essere presentate al massimo due richieste di variante al progetto approvato al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate.

Sono da considerare varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l’iniziativa finanziabile, in particolare:

- modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
- modifica della tipologia di opere approvate;
- cambio sede dell’investimento;
- cambio di beneficiario;
- modifiche del quadro economico originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei.

La documentazione relativa alla richiesta di variante che dovrà essere presentata alla Struttura Decentrata dell’Agricoltura competente per territorio prima della realizzazione della stessa, è la seguente:

- a) richiesta scritta, corredata di una relazione nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura ed alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato. Nel caso in cui la variante interessi anche opere edili dovrà essere presentata una specifica relazione sottoscritta dal tecnico progettista/direttore dei lavori;
- b) un quadro di raffronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si viene a determinare a seguito della variante proposta;
- c) un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

La Struttura Decentrata Agricoltura:

- 1) valuta la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il presente bando, soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:
 - la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
 - non si verifichino variazioni delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello attribuito al primo dei non finanziati per carenza di risorse nella graduatoria unica regionale;
- 2) verifica che l’eventuale computo metrico estimativo, sia in caso di variante sia nella successiva situazione descritta e definita come “adeguamento tecnico”, venga predisposto utilizzando il prezzario regionale in vigore al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- 3) valuta le variazioni economiche determinate con la variante.
In caso di aumento del costo dell’investimento il contributo rimane invariato; le eventuali maggiori spese sono a totale carico del richiedente.
Invece, nel caso in cui la variante comporti una riduzione dell’investimento, il contributo sarà ricalcolato sul valore più basso e le economie determinate andranno ad incrementare lo stanziamento finanziario del bando successivo;
- 4) se ritenuto opportuno, potrà essere effettuata una visita in azienda per verificare la corrispondenza della relazione inoltrata.

Al termine dell’istruttoria della richiesta di variante la SDA comunica, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al rappresentante legale della ditta ed indirizzata alla sede legale della medesima, l’esito delle verifiche effettuate.

L’istruttoria può determinare la totale o la parziale ammissibilità della richiesta oppure l’inammissibilità della stessa.

Nel caso di parziale ammissibilità o di inammissibilità della variante, nella comunicazione saranno dettagliati i motivi di tale valutazione e sarà riportato il termine per la presentazione di eventuali memorie.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l’iniziativa progettuale eseguita conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese approvate in sede istruttoria e riportate nel quadro economico del provvedimento di concessione del contributo e non interessate al progetto di variante.

Negli altri casi si procederà alla revoca dell’aiuto concesso.



Luogo di emissione	Numero:	Pag.
Ancona	Data:	29

Le spese relative a varianti realizzate prima della presentazione della richiesta alla SDA non saranno ammesse a contributo.

Sono da considerare “adeguamenti tecnici” quelle modifiche al progetto che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l’iniziativa proposta. In tale casistica rientrano le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative, il cambio di preventivo, ove richiesto il cambio del cronoprogramma.

Il valore percentuale degli adeguamenti tecnici – calcolato come valore delle modifiche non sostanziali sul totale dell’investimento – non può superare la soglia del 10% del valore dell’investimento ammesso.

Anche per gli adeguamenti tecnici dovrà essere prodotta la stessa documentazione precedentemente indicata per le varianti (richiesta e relazione – quadro di raffronto – prospetto delle voci modificate).

In questo caso, la richiesta si considera approvata se nei 30 giorni successivi alla notifica alla SDA competente non sia pervenuta alcuna comunicazione in merito.

La decorrenza per l’ammissibilità della spesa, sia nel caso di variante sia di adeguamento tecnico, avviene dal giorno successivo la presentazione della richiesta, a condizione che la stessa venga giudicata ammissibile o assentita per decorrenza dei termini.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere la comunicazione circa l’esito della loro valutazione, si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venisse autorizzata.

Deroghe alle disposizioni riportate sono consentite solo in caso di urgenza per cause di forza maggiore, così come elencate dalle Disposizioni Attuative del Programma di Sviluppo Rurale Marche approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 2214 del 28/12/2009.

10. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

I lavori relativi agli investimenti approvati, pena la revoca del contributo assegnato, devono essere avviati **entro 6 mesi** dalla data di notifica dell’atto di concessione dell’aiuto.

La rendicontazione contabile ed amministrativa deve essere effettuata entro 36 mesi dalla data di notifica dell’accoglimento della domanda.

Per i soli impianti di biogas, nel caso di scelta del regime di aiuto 248/09, le spese devono essere sostenute entro e non oltre il 31/12/2010 pena la non ammissibilità delle stesse per tale regime.

11. PROROGHE

Può essere concessa una sola proroga pari a 9 mesi rispetto ai termini indicati al paragrafo precedente, purché alla data della richiesta siano stati realizzati investimenti pari ad almeno il 70% della spesa riconosciuta ammissibile.

In questo caso il beneficiario, con la richiesta di proroga, dovrà presentare:

- una relazione con la quale illustri sia i motivi che hanno determinato il ritardo nella esecuzione degli interventi proposti, sia le misure che intende adottare per garantire di completare l’investimento nei tempi di proroga richiesti, sia il nuovo cronoprogramma delle realizzazioni da effettuare;
- una autocertificazione di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, resa esplicitando la conoscenza degli articoli 75 e 76 del medesimo DPR, riportante la lista delle fatture già saldate e gli estremi dei relativi pagamenti.

Se gli investimenti riguardano lavori edili la relazione dovrà essere sottoscritta anche dal tecnico progettista/ direttore dei lavori.

Il mancato rispetto dei termini di proroga concessi determinerà l’applicazione di penalità, il cui valore e le cui modalità di applicazione saranno disciplinate nel documento regionale recante disposizioni in tema di “riduzioni ed esclusioni in materia di condizionalità e di sostegno allo sviluppo rurale 2007 – 2013” di prossima approvazione.

La penalità non si applica nei casi di forza maggiore come individuati dalle Disposizioni Attuative del Programma di Sviluppo Rurale Marche approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 2214 del 28/12/2009 e nel caso in cui il mancato completamento degli investimenti sia dovuto a contenzioso insorto tra il beneficiario e la ditta esecutrice delle opere.



Luogo di emissione	Numero:	Pag.
Ancona	Data:	30

12. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Il beneficiario dovrà adempiere, **pena la revoca del contributo**, ai seguenti obblighi:

avviare i lavori entro 6 mesi dalla data di notifica dell'atto di concessione del contributo;

realizzare il progetto e comunque rendere noto alle Strutture regionali competenti per territorio ogni eventuale variazione o la rinuncia all'attuazione dello stesso;

installazione del contabilizzatore di energia

non mutare la destinazione d'uso degli investimenti dal loro originario impiego prima di 10 anni dall'accertamento finale per gli investimenti fissi e 5 anni per quelli mobili. La decorrenza dell'obbligo di mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti (opere e dotazioni) ha inizio dalla data dell'atto di liquidazione del saldo finale del contributo. Deroghe a tale obbligo possono essere concesse solo per cause di forza maggiore;

non alienare per un periodo di 5 anni, il bene o la porzione di bene realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto (nell'accezione di bene rientrano tutti gli interventi indicati come investimenti materiali). Al fine di individuare la decorrenza dell'obbligo, si fa riferimento alla data dell'atto di liquidazione del saldo finale del contributo. Deroghe a tale obbligo possono essere concesse solo per cause di forza maggiore;

eseguire varianti in assenza della specifica autorizzazione rilasciata dalla Struttura Decentrata dell'Agricoltura competente;

conservare, a disposizione degli uffici della Regione, della Commissione Europea, nonché dei tecnici a tal fine eventualmente incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;

consentire ai medesimi soggetti ogni altra forma di controllo necessaria al rispetto delle procedure di controllo.

L'inosservanza delle condizioni e degli impegni, ai quali è subordinata la concessione degli aiuti, comporta la revoca dei benefici finanziari concessi e la restituzione del contributo maggiorato degli interessi calcolati sulla base del tasso legale.

13. CONTROLLI – DECADENZA DELL'AUTO, RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

Si fa espressa riserva di modifica del presente bando, per quanto non previsto, aggiornandolo con le ultime misure attuative ed integrative in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni per le quali sono in corso di emanazione i relativi provvedimenti. I criteri di inadempienza intenzionale sono definiti nel provvedimento della Giunta Regionale, conseguente all'adozione del Decreto Ministeriale recante le disposizioni in materia di riduzioni esclusioni e sanzioni

14. TUTELA DEI DIRITTI DEL RICHIEDENTE

L'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti è quello del dirigente della Struttura territorialmente competente per la presa in carico della domanda.

Allo stesso ufficio è possibile presentare memorie ed ulteriore eventuale documentazione, nonché presentare segnalazioni in caso di ravvisata inerzia dell'amministrazione.

Avverso gli atti di rilevanza esterna emanati dall'Autorità di Gestione è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità previste dal manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione approvato con DGR n. 773 dell'11 giugno 2008.

15. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITA'

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 163/3003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari dei fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR Marche 2007 – 2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e degli importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, allegato VI).



Luogo di emissione Ancona	Numero:	Pag. 31
	Data:	

16. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Decisione del Consiglio 2009/61/CE del 19 gennaio 2009 recante modifica alla Decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
- Decisione del Consiglio 2009/434/CE del 25 maggio 2009 recante modifica della decisione 2006/493/CE che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1 o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005;
- Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 482/2009 della Commissione del 8 giugno 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d'applicazione del Reg. (CE) 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli Organismi Pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- Decisione della Commissione Europea C (2008) 724 del 15 febbraio 2008 con cui è stato approvato il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche.
- Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 100 del 29/07/2008 "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione al Reg. CE 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005";
- Nota Commissione Europea ARES (2009) 201586 del 22 luglio 2009 di approvazione di alcune modifiche al PSR Marche
- DGR 2214 del 28/12/2009 Regolamento CE1698/2005 – Programma di sviluppo rurale della Regione Marche – Approvazione disposizioni attuative per le misure 133 e 3.1.1. Sottomisura b) azioni c e d – modifiche e rettifiche alle disposizione attuative di cui alla DGR 1384/08 e alla DGR 1446/09.
- DGR n. 773 del 11/06/2008: "Manuale delle procedure dell'autorità di gestione del PSR 2007/2013" e ulteriori indicazioni per l'attuazione del PSR 2007/2013;
- DDS 194/S10 del 03/07/2009 manuale delle procedure dell'autorità di gestione – Sezione III Procedure specifiche per asse e per misura;
- DDS 328/S10 del 22/10/2009 – PSR Marche 2007-2013 chiarimenti relativi alle procedure di presentazione delle domande.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento relativo alla definizione della graduatoria unica regionale della Misura 3.1.1. Sottomisura b) "Diversificazione delle attività delle aziende agricole ed avvio di nuove attività" azione d) del PSR Marche è il Dr. Andrea Bordoni – funzionario del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca (telefono 071 8063654 – fax 071 8063049 e.mail: andrea.bordoni@regione.marche.it).



Luogo di emissione	Numero:	Pag.
Ancona	Data:	32

Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. il procedimento si intende avviato il primo giorno lavorativo utile successivo alle scadenze fissate per la presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti. La presente ha valore di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei richiedenti.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e le disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.



Luogo di emissione Ancona	Numero:	Pag. 33
	Data:	

CUAA Numero domanda Pagina n°/di totali /

MODELLO n. 1/3.1.1. Sottomisura b)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____ residente a
_____ in Via _____

in qualità di proprietario/comproprietario dell'azienda denominata _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall'articolo 76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'articolo 75 della medesima legge.

DICHIARA

Di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dal bando relativo alla Misura 3.1.1. – Sottomisura b) "Diversificazione dell'attività delle aziende agricole ed avvio di nuove attività" del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007–2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n° _____ del _____ di vincolare per la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di adozione dell'atto di autorizzazione al pagamento del saldo finale del contributo, gli immobili e le strutture oggetto di finanziamento e di autorizzare fin d'ora il signor _____ in qualità di titolare/legale rappresentante della azienda medesima, alla realizzazione degli investimenti previsti nella richiesta di contributo presentata alla Regione Marche ai sensi del Regolamento CE 1698/2005 – Asse III – Misura 3.1.1.

Data _____

Firma _____

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (art.38 DPR 445 del 28/12/2000).



Luogo di emissione	Numero:	Pag.
Ancona	Data:	34

CUAA Numero domanda Pagina n°/di totali /

MODELLO n. 2 /3.1.1. Sottomisura b)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____ residente a
_____ in Via _____

in qualità di proprietario/comproprietario dell'azienda denominata _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall'articolo 76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'articolo 75 della medesima legge.

DICHIARA

Di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dal bando relativo alla Misura 3.1.1. – Sottomisura b) “Diversificazione dell'attività delle aziende agricole ed avvio di nuove attività” del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007–2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n° _____ del _____ di impegnarsi a non alienare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di adozione dell'atto di autorizzazione al pagamento del saldo finale del contributo, il bene o la porzione di bene oggetto di finanziamento ai sensi del Regolamento CE 1698/2005 – Asse III – Misura 3.1.1.

Data _____

Firma _____

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (art.38 DPR 445 del 28/12/2000).